

**DOCUMENTO INFORMATIVO**  
Redatto ai sensi dell'art. 165 del regolamento Intermediari Consob

Il consulente finanziario incaricato: **Andrea Giovannetti**

Denominazione della Società	Denominazione: CFO SOLUTIONS S.C.F. S.R.L. Sede Legale: via Dominutti, 20, Verona Sede Operativa: via Torricelli, 37, Verona Numero telefono: 045 - 8034282 Indirizzo E Mail: info@cieffeo.com Indirizzo PEC: amministrazione@pec.cieffeo.com Sito Internet: www.cieffeo.com
Lingue	Italiano
Metodi di comunicazione	Telefonico: Al numero della società dalle ore 9.00 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 Posta elettronica: info@cieffeo.com
Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari	La Società è iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera dell'Organismo (OCF) n° 1.114 del 3 giugno 2019.
Rendicontazione del servizio di consulenza	La Società trasmette ai clienti il rendiconto dell'attività svolta con cadenza annuale entro 90 giorni dalla data di riferimento.
Conflitti di interesse	La Società adotta la politica aziendale in materia di conflitti di interesse rappresentata nell'apposito allegato "Policy conflitti di interesse"
Servizio di consulenza in materia di investimenti	Descrizione sintetica del servizio prestato: Invio di raccomandazioni personalizzate di operazioni di investimento, adeguate alle caratteristiche, alle esigenze e al profilo di rischio del cliente.
Altre attività professionali	La Società svolge anche le seguenti attività di consulenza: 1. Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese. 2. Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari. 3. Prestazione di servizi di consulenza e assistenza a imprese, enti e società, pubblici e/o privati, in materia di impostazione strategica, organizzazione e gestione esecutiva di investimenti mobiliari. 4. Prestazione di servizi di consulenza e assistenza a imprese, enti e società, pubblici e/o privati, in materia di progetti e interventi di finanza ordinaria e/o straordinaria da porre in essere in occasione di acquisizioni, cessioni e dismissioni, fusioni, scissioni e privatizzazioni, quotazioni in mercati regolamentati, valutazioni di aziende, di marchi e di beni materiali e immateriali in generale, elaborazione ed attuazione di strategie aziendali ed operazioni di finanza in genere.

CFO Solutions SCF S.r.l.

Società di Consulenza Finanziaria iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con Delibera OCF n° 1114

Sede Operativa: Via Torricelli, 37 – 37136 – VR - Sede Legale: Via Dominutti, 20 – 37135 – VR

www.cieffeo.com - info@cieffeo.com - Tel 045 8034282 - Fax 045 8007813

C.F. - P.IVA e Nr. iscr. Reg. Impr. di Verona: 03812130239 - REA: VR-367439 - Capitale sociale: Euro 17.260,00 i. v.

	<p>5. Prestazione di servizi di consulenza e assistenza a imprese, enti e società, pubblici e/o privati, in materia di gestione dei rischi finanziari aziendali.</p> <p><b>Si precisa che tali attività non sono soggette alla vigilanza della Consob né dell'Organismo di vigilanza e di tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF)</b></p>
Valutazione periodica dell'adeguatezza	La Società effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza delle raccomandazioni di investimento fornite ai clienti.
Reclami, segnalazioni, esposti	<p>I clienti possono inviare reclami in merito ai servizi forniti dalla Società, tramite lettera raccomandata AR al seguente indirizzo:</p> <p>CFO SOLUTIONS S.C.F. S.R.L. Via Dominutti, 20 37135 Verona</p> <p>Inoltre i clienti possono presentare segnalazioni o esposti all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) al seguente indirizzo: via Tomacelli 146 - scala A piano 1 00186 Roma</p>

Allegato "Policy Conflitti di interesse"

Allegato "Informazioni sugli strumenti finanziari"



## **Policy per la gestione dei conflitti di interesse**

CFO Solutions SCF S.r.l.

Società di Consulenza Finanziaria iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con Delibera OCF n° 1114

Sede Operativa: Via Torricelli, 37 – 37136 – VR - Sede Legale: Via Dominutti, 20 – 37135 – VR

[www.cieffeo.com](http://www.cieffeo.com) - [info@cieffeo.com](mailto:info@cieffeo.com) - Tel 045 8034282 - Fax 045 8007813

C.F. - P.IVA e Nr. iscr. Reg. Impr. di Verona: 03812130239 - REA: VR-367439 - Capitale sociale: Euro 17.260,00 i. v.

## INDICE

1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Principi Generali
4. Requisito di indipendenza
5. Incentivi e remunerazioni
6. La Policy aziendale per la gestione dei conflitti di interesse
7. Identificazione dei conflitti di interesse
8. Criteri per l' identificazione e mappatura dei conflitti di interesse
9. Comunicazione alla clientela sui conflitti di interesse
10. La gestione dei conflitti di interesse
11. Il Registro dei conflitti di interesse
12. Monitoraggio dei conflitti di interesse

Segue: Mappatura dei conflitti di interesse

## 1. Fonti normative

Il presente documento, denominato *Policy per la gestione dei conflitti di interesse* (di seguito anche *Politica o Policy*), in corso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, descrive la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla CFO Solutions Scf S.r.l. (di seguito Scf) in ottemperanza e nel rispetto della seguente disciplina di riferimento:

- Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito MiFID, *Markets in Financial Instruments Directive*);
- Testo Unico della Finanza D. Lgs. 58/98 e successive modificazioni (di seguito TUF);
- Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito Regolamento Intermediari).
- Decreto 5 aprile 2012, n. 66

## 2. Definizioni

Ai fini del presente documento, si adottano le seguenti definizioni:

- «albo»: l'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
- «Organismo» ovvero OCF: l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;
- «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati il servizio di consulenza in materia di investimento o servizi accessori;
- «soggetto rilevante» in relazione akka Scf: uno dei seguenti soggetti:
  - a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o consulente finanziario autonomo della Scf;
  - b) dipendente della Scf nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della Scf e che partecipa alla prestazione di servizi di consulenza o servizi accessori;
  - c) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla scf nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di consulenza o servizi accessori;
- «Società di consulenza finanziaria» o Scf, soggetto giuridico che svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti o servizi accessori secondo le disposizioni dell'Art. 18ter del Testo Unico della Finanza;
- «Consulente finanziario autonomo», persona fisica che svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti o servizi accessori secondo le disposizioni dell'Art. 18bis del Testo Unico della Finanza e di cui la Scf si può avvalere.

### 3. Principi Generali

La presente *policy* è stata predisposta ai sensi dell'art. 177 del Regolamento Intermediari della Consob, contenente disposizioni in materia di gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti.

La Scf ritiene che l'identificazione e una corretta gestione dei conflitti di interesse, suscettibili di danneggiare la posizione della clientela, che possono insorgere nell'ambito della prestazione dei servizi di consulenza e accessori, siano, oltre che necessarie ai fini dell'adempimento alle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare al massimo grado gli interessi della clientela, di mantenere elevati *standard* qualitativi nello svolgimento delle attività della Scf e di salvaguardare la Scf sotto il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni.

### 4. Requisito di indipendenza

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1. del Decreto del 4 aprile 2012 n. 66, non possono essere iscritte all'albo unico dei consulenti finanziari, di cui all'art. 31 del Testo Unico della Finanza, le società di consulenza finanziaria che **intrattengono, direttamente, indirettamente**, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, **rapporti i natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura**, con **emittenti e intermediari**, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono **condizionare l'indipendenza** nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

La Scf verifica, con frequenza almeno annuale, l'inesistenza dei rapporti menzionati nel paragrafo precedente.

Nel caso tali circostanze dovessero essere rilevati, la Scf registra i potenziali o effettivi conflitti di interesse, assicurando che tali situazioni non condizionano la Scf nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

La Scf infine, in osservanza del comma 3 dell'articolo citato, informa l'OCF per le proprie opportune valutazioni.

### 5. Incentivi e remunerazioni

Con riferimento all'art. 162, comma 1., lettera d) e lettera e), del regolamento Intermediari di Consob:

- la società di consulenza finanziaria non può accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte della società di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse;

Inoltre

- la società di consulenza finanziaria evita di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità che possano far insorgere conflitti di interesse nei confronti dei clienti e incompatibili con il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

## 6. La Policy aziendale per la gestione dei conflitti di interesse

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione e si prefigge lo scopo di individuare, in riferimento agli specifici servizi di consulenza e ai servizi accessori prestati o esercitati per conto della Scf, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;

Inoltre la Policy definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

Il Consiglio di Amministrazione della Scf valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse e adotta misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

La Scf fornisce al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, al momento del primo contatto e, comunque, in tempo utile prima della prestazione del servizio di consulenza, una descrizione in forma sintetica, della propria politica sui conflitti di interesse (Allegato 2)-

In particolare, nell'ambito dello svolgimento dei servizi di consulenza e servizi accessori, la Scf:

- a) adotta ogni misura idonea ad **identificare** e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di consulenza o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
- b) mantiene e applica **disposizioni organizzative e amministrative** efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
- c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, **informa chiaramente i clienti**, prima di svolgere ogni attività connessa ai servizi prestati, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;

## 7. Identificazione dei conflitti di interesse

La Scf, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, adotta ogni ragionevole misura organizzativa diretta sia ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra i diversi clienti, che ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti stessi

Al fine di determinare i **tipi di conflitti di interesse** che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di consulenza e servizi accessori, o di una combinazione di essi, che possono ledere gli interessi di un cliente, la Scf considera se l'impresa stessa, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di consulenza o servizi accessori, sia per altra ragione:

- a) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un **guadagno finanziario** o evitino una perdita finanziaria **a spese del cliente**;



- b) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un **interesse distinto** da quello del cliente;
- c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un **incentivo finanziario** o di altra natura a **privilegiare** gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la **stessa attività** del cliente;
- e) l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un **incentivo** in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

## 8. Criteri per l' identificazione e mappatura dei conflitti di interesse

Al fine di individuare correttamente tutte le possibili fattispecie di conflitti di interesse (effettivi e potenziali) caratterizzanti la prestazione del servizio, la Scf predispone una preliminare *mappatura* delle situazioni di conflitto di interesse in relazione al servizio prestato ed alla articolazione organizzativa, operativa e societaria della Scf.

Tale mappatura delle potenziali situazioni di conflitto rilevanti è indispensabile alla successiva individuazione dei presidi, dei divieti, delle cautele e, più in generale, delle misure organizzative cui conformare l'esercizio delle attività di impresa per la miglior gestione di detti conflitti.

In tale ambito, particolare attenzione si intende prestare anche alle eventuali fattispecie che possano rilevare con riferimento all'operato dei Soggetti Rilevanti e avuto riguardo alla prestazione del servizio di consulenza.

I criteri per l'identificazione dei conflitti di interesse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono essere ricondotti alle fattispecie nelle quali un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto

- possano realizzare un guadagno finanziario ovvero evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolgano la stessa attività del cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

Le principali tipologie di conflitti d'interessi effettivi individuate, relativamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, sono contenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell' Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Policy.

Per ogni fattispecie di conflitto di interesse (potenziale o effettivo) la mappatura contiene le seguenti informazioni:

- l'indicazione del servizio;
- il numero progressivo con cui il conflitto è individuato;

- l'area del conflitto;
- la descrizione del conflitto;
- i soggetti interessati;
- la tipologia del conflitto;
- l'attuazione dei presidi e delle misure organizzative volte alla gestione e alla mitigazione del conflitto;
- l'informativa fornita al cliente.

La mappatura dei conflitti di interesse viene riesaminata con frequenza almeno annuale e aggiornata sulla base di rilevazione di nuove fattispecie di conflitto potenziale o effettivo.

## **9. Comunicazione alla clientela sui conflitti di interesse**

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Scf per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Scf informa chiaramente i clienti, prima di svolgere qualsiasi attività connessa ai servizi prestati, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

Tali informazioni

- a) sono fornite su un supporto durevole e
- b) sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse.

La comunicazione ai clienti di cui ai precedenti paragrafi è adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate dalla Scf al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Scf per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione.

La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di consulenza o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

In particolare nella comunicazione alla clientela, nel caso in cui oggetto del Servizio di Consulenza svolto dalla Scf fossero strumenti/prodotti per i quali possa rilevarsi (anche solo potenzialmente) una ipotesi di conflitto di interessi, la fattispecie verrà portata all'attenzione della Clientela, prima di dare avvio al servizio di consulenza, precisando al riguardo che:

- si tratta di una situazione di (anche solo potenziale) conflitto di interesse, precisandone natura ed estensione;
- la Scf non percepisce, ad alcun titolo, incentivi – così come definiti dalle disposizioni di Vigilanza – in relazione all’attività di consulenza svolta;
- sono puntualmente rappresentati alla clientela i motivi sui quali si fonda il consiglio e con esso l’esito delle valutazioni di adeguatezza.

## **10. La gestione dei conflitti di interesse**

In conformità con la normativa vigente, la Scf ha adottato la presente procedura sulla gestione dei conflitti di interesse che, in coerenza con il complesso delle procedure aziendali, definisce i ruoli, le responsabilità e le attività dei diversi attori con lo scopo di:

- identificare quelle circostanze che possono costituire o dare vita a conflitti d’interessi tali da rappresentare un rischio effettivo o potenziale in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti, illustrando le misure appropriate atte a prevenire il sorgere di tali conflitti;
- descrivere le modalità attraverso le quali la Scf identifica, gestisce e registra su base continuativa l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse potenziale o effettivo;
- prevedere i necessari meccanismi di *disclosure* nei confronti dei clienti qualora i presidi adottati al fine di gestire i conflitti di interesse non saranno tali da escludere il rischio di nuocere agli interessi dei clienti.

In particolare, mediante la procedura aziendale, nell’ipotesi dell’insorgere di fattispecie di conflitti di interesse,

- a) La Scf adotta misure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) La Scf effettua la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l’esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell’impresa;
- c) La Scf assicura l’eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;

- d) La Scf adotta misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori;
- e) La Scf infine dispone misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di consulenza o servizi accessori distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse è oggetto di regolare controllo da parte dell'Amministratore Delegato e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle modalità di gestione dei conflitti stessi.

### **Il Registro dei conflitti di interesse**

La Scf mantiene e aggiorna regolarmente un registro nel quale riportano i tipi di servizi di consulenza o accessori svolti dalla Scf o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.

Il Consiglio di Amministrazione riceve, con cadenza frequente e almeno una volta all'anno, relazioni scritte sulle situazioni di cui al presente articolo.

Le situazioni di effettivo/potenziale conflitto di interessi vengono censite attraverso la predisposizione di una specifica mappatura, ed inserite nel "Registro dei conflitti" in corrispondenza del servizio prestato.

Il "Registro dei conflitti" viene aggiornato ogni qualvolta si rilevi o si riceva informazione riguardo all'insorgenza o alla cessazione di una situazione di effettivo/potenziale conflitto.

Il "Registro dei conflitti" è tenuto ed aggiornato in maniera elettronica e all'interno dello stesso saranno riportati:

- l'indicazione del servizio;
- il numero progressivo con cui il conflitto è individuato;
- l'area del conflitto;
- la descrizione del conflitto;
- i soggetti interessati;
- la tipologia del conflitto;
- l'attuazione dei presidi e delle misure organizzative volte alla gestione e alla mitigazione del conflitto;
- l'informativa fornita al cliente.

Il Registro viene sottoposto periodicamente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di una situazione di conflitto di interesse, si verifica l'implementazione ed il buon funzionamento dei presidi previsti, al fine di escludere che la prosecuzione di un'attività possa generare effetti lesivi dell'interesse di uno o più clienti. Eventuali anomalie rilevate nell'attuazione dei presidi devono essere prontamente portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione al fine di definire le necessarie azioni di intervento.

Numero progressivo	Data	Area del conflitto	Descrizione del potenziale o effettivo conflitto di interesse	Soggetti o servizi interessati	Natura del conflitto di interesse (potenziale/effettivo)	Tipologia di conflitto di interesse	Attività di verifica	Gestione, e mitigazione del conflitto di interesse	Informativa preventiva ai clienti

## **11. Monitoraggio dei conflitti di interesse**

La Scf provvede al monitoraggio dell'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse. Al fine di garantire un più efficace sistema di controllo e monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse individuate, vengono periodicamente verificati:

- l'elenco degli strumenti finanziari di emittenti per i quali la Scf svolge consulenza nonché l'elenco degli emittenti stessi;
- L'elenco degli strumenti finanziari emessi, gestiti o comunque riconducibili a società nelle quali siano presenti i soggetti rilevanti in qualità di soci o amministratori.

Per quanto riguarda i conflitti che possono insorgere tra la Scf ed i clienti, e tra i singoli clienti l'Amministratore Delegato effettua, anche autonomamente, una attività di monitoraggio.

Relativamente ai conflitti che possono insorgere tra l'interesse della Scf e quello dei clienti, l'Amministratore Delegato riceve periodicamente dalle funzioni responsabili i flussi informativi necessari per il puntuale censimento e monitoraggio delle situazioni di conflitto effettivo/potenziale.

Per quanto, da ultimo, concerne i conflitti che possono avere origine per il coinvolgimento di soggetti rilevanti, viene riportato al punto 2.5 del piano di attività l'elenco di tutti i soggetti rilevanti e delle cariche ricoperte.

**Mappatura dei conflitti di interesse**

<u>SOGGETTI</u> <u>COINVOLTI</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>EFFETTIVO /</u> <u>POTENZIALE</u>	<u>MISURE DI GESTIONE</u> <u>DEI CONFLITTI</u>
<b>Consulenti</b>	La remunerazione variabile dei soggetti che svolgono la consulenza è legata al volume di negoziazione effettuato dai clienti	<b>Potenziale</b>	La remunerazione non è e non può essere legata alla negoziazione. L'amministrazione calcola e applica le commissioni. Le decisioni di investimento vengono assunte dall'ufficio studi e trasmesse al consulente.
<b>Consulenti</b>	La remunerazione variabile dei soggetti che svolgono la consulenza è legata al conseguimento di commissioni di incentivo (performance fee).	<b>Potenziale</b>	L'amministrazione esclude dal calcolo dei compensi variabili la quota relativa alle performance fee
<b>Cda</b>	Raccomandazione personalizzata di investimento su strumenti finanziari sui quali l'attività di conto proprio della Scf abbia precedentemente assunto una posizione.	<b>Potenziale</b>	La società può investire l'eventuale liquidità disponibile esclusivamente in titoli di stato.
<b>Cda e soggetti rilevanti</b>	Raccomandazione personalizzata di investimento in quote o azioni di Oicr gestiti da una società di gestione a favore della quale la Scf svolge un'attività di consulenza.	<b>Potenziale</b>	La società non fornisce suggerimenti aventi per oggetto Oicr che non siano replicatori puri (ETF), salvo per richiesta esplicita da parte del Cliente.
<b>Cda e soggetti rilevanti</b>	Raccomandazione personalizzata di investimento in quote o azioni di Oicr da cui derivi una retrocessione commissionale a favore della Scf.	<b>Potenziale</b>	La società non fornisce suggerimenti aventi per oggetto Oicr che non siano replicatori puri (ETF), salvo per richiesta esplicita da parte del Cliente.
<b>Cda e soggetti rilevanti</b>	Raccomandazione personalizzata del servizio di investimento prestato da un intermediario da cui derivi una	<b>Potenziale</b>	La società non fornisce suggerimenti aventi per oggetto servizi di investimento.

retrocessione commissionale a favore della Scf.

<b>soggetti rilevanti</b>	Raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari di un emittente nel cui Consiglio di Amministrazione sia membro un soggetto rilevante della Scf	<b>Potenziale</b>	<b>Qualora si dovesse verificare tale fattispecie, adotteremo misure tali da eliminare il conflitto potenziale come per es. eliminando tali strumenti dal novero degli eligibili in consulenza.</b>
<b>soggetti rilevanti</b>	Raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari il cui emittente è finanziato da un soggetto rilevante della Scf.	<b>Potenziale</b>	<b>Qualora si dovesse verificare tale fattispecie, adotteremo misure tali da eliminare il conflitto potenziale come per es. eliminando tali strumenti dal novero degli eligibili in consulenza.</b>
<b>soggetti rilevanti</b>	Raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari il cui emittente è cliente della Scf.	<b>Potenziale</b>	<b>Qualora si dovesse verificare tale fattispecie, adotteremo misure tali da eliminare il conflitto potenziale come per es. eliminando tali strumenti dal novero degli eligibili in consulenza.</b>
<b>soggetti rilevanti</b>	Raccomandazione personalizzata di strumenti finanziari il cui emittente è un azionista della Scf.	<b>Potenziale</b>	<b>In questo caso gli strumenti emessi vengono prudenzialmente eliminati dal novero degli eligibili.</b>
<b>soggetti rilevanti</b>	Incentivi non monetari	<b>Potenziale</b>	<b>La società e i soggetti rilevanti si impegnano a non accettare alcun regalo o incentivi dal alcun emittente, salvo gadget di limitato valore monetario.</b>
<b>soggetti rilevanti</b>	Ricezione di materiale di ricerca a titolo gratuito da società che svolgono servizio di investimento	<b>Potenziale</b>	<b>La ricezione di materiale di ricerca riteniamo che non sia in conflitto con l'attività dell'ufficio studi e quindi con l'attività di consulenza. Qualora dovessimo rilevare tale pericolo, chiederemo l'immediata sospensione dell'invio di tale materiale.</b>
<b>soggetti rilevanti</b>	Partecipazione ad eventi, convegni o seminari organizzati da società emittenti o	<b>Potenziale</b>	<b>Non riteniamo che tale attività, di per sè, possa costituire motivo di</b>



gestori di strumenti o prodotti finanziari da parte dei soggetti che svolgono l'attività di gestione e di consulenza

**conflitto. Qualora dovesse evolvere in un potenziale conflitto, verrà sospesa immediatamente.**



## **Informazioni sugli strumenti finanziari**

CFO Solutions SCF S.r.l.

Società di Consulenza Finanziaria iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con Delibera OCF n° 1114

Sede Operativa: Via Torricelli, 37 – 37136 – VR - Sede Legale: Via Dominutti, 20 – 37135 – VR

[www.cieffeo.com](http://www.cieffeo.com) - [info@cieffeo.com](mailto:info@cieffeo.com) - Tel 045 8034282 - Fax 045 8007813

C.F. - P.IVA e Nr. iscr. Reg. Impr. di Verona: 03812130239 - REA: VR-367439 - Capitale sociale: Euro 17.260,00 i. v.

### **Avvertenze generali**

Quanto di seguito riportato ha la finalità di fornire, ai sensi dell'art. 169 del Regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, le informazioni sui rischi connessi ai servizi ed alle operazioni su strumenti finanziari, con particolare riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti.

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari il Cliente deve essere informato dal consulente finanziario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

Il Cliente deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, il consulente finanziario valuta se l'investimento è adeguato per il Cliente, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ed i servizi di consulenza personalizzata ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

---

## I rischi dell'investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi

- La variabile del prezzo dello strumento finanziario
- La complessità degli strumenti finanziari
- La liquidità
- La divisa in cui è denominato
- Gli altri fattori di rischio generale

### 1. La variabile del prezzo dello strumento finanziario

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

- *Titoli di capitale e titoli di debito*

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- ✓ acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- ✓ acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre

è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Il rendimento dell'investimento in strumenti azionari risulta normalmente positivo se l'investimento è mantenuto in un arco temporale di lungo termine. I rendimenti positivi sono associati all'andamento favorevole del ciclo economico e degli utili delle società quotate sui mercati azionari.

Il rendimento dell'investimento in strumenti obbligazionari è connesso al valore della cedola distribuita e alla scadenza temporale del rimborso del titolo. Il valore di mercato delle obbligazioni, a parità di altri fattori, aumenta nelle fasi di discesa dei tassi di interesse e del tasso di inflazione e si riduce quando i tassi di interesse aumentano.

- Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico).

Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio); il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

- Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

- Il rischio di tasso di interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi.

Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

- Il rischio di credito

E' il rischio che l'emittente non paghi le cedole e/o rimborsi il capitale, perché è in grosse difficoltà o perché è fallito.

Si può misurare con:

- ✓ la probabilità attesa di fallimento dell'emittente (cosiddetto default)
- ✓ la valutazione delle agenzie di rating, tipicamente espressa in lettere (cosiddetto rating).

Se sale la probabilità attesa di fallimento (default) sale il rischio di credito. Se il rating scende sale il rischio di credito.

- Il rischio di mercato

E' il rischio di subire perdite a causa delle variazioni dei prezzi o dell'andamento generale del mercato.

Si può misurare con alcuni indicatori quali la volatilità oppure il valore a rischio (cosiddetto VaR). Se sale la volatilità e/o il VaR sale il rischio di mercato.

- Il rischio di liquidità

E' il rischio di non riuscire a disinvestire rapidamente il titolo acquistato, qualora se ne presenti la necessità, ovvero di farlo perdendo molto rispetto alla somma investita. Si può anche misurare tenendo conto del numero e della frequenza degli scambi (cosiddetto turn-over) realizzati sul titolo. Tipicamente, quanto maggiori sono gli scambi (turn-over) tanto minore è il rischio di liquidità.

- L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari.

La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV).

Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

## **2. La complessità degli strumenti finanziari**

### ✓ Strumenti finanziari non complessi

Sono considerati strumenti finanziari non complessi le azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito (esclusi gli strumenti che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato) e gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Fondi comuni e Sicav).

Gli investimenti in strumenti finanziari non complessi sono effettuati sia da investitori retail che da investitori professionali.

### ✓ Strumenti finanziari complessi

Sono considerati strumenti finanziari complessi tutti gli strumenti derivati e gli strumenti finanziari che includono un derivato.

Ulteriori elementi di complessità degli strumenti finanziari si evidenziano quando non esiste una frequente possibilità di trattazione, oppure quando i prezzi non risultano pubblicamente disponibili su un sistema di validazione indipendente.

Gli strumenti finanziari complessi possono essere caratterizzati da un effetto leva che può comportare la perdita totale del capitale investito.

Un'ulteriore elemento di complessità è collegata agli ostacoli o alle limitazioni alla liquidazione, vendita o rimborso del titolo, a complessità nelle modalità di liquidazione oppure a costi che l'investitore deve sostenere nel caso di rimborso.

Gli strumenti finanziari complessi sono normalmente utilizzati dagli investitori professionali. In alcuni casi la distribuzione di strumenti finanziari complessi alla clientela retail non è consentita dalle Autorità di Vigilanza.

## **3. La liquidità**

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque



comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

#### **4. La divisa di denominazione**

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

#### **5. Gli altri fattori fonte di rischi generali**

- Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

- Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

- Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

- Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

- Rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (Bail-in)

In data 16 novembre 2015, è stata recepita all'interno del nostro ordinamento la Direttiva 2014/59/UE (BRRD) per mezzo dei D. Lgs nn. 180 e 181.

La nuova disciplina si pone l'obiettivo di consentire una gestione ordinata e tempestiva della crisi di banche e imprese di investimento da parte di un'Autorità di risoluzione (nell'ordinamento domestico Banca d'Italia) attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, escludendo interventi pubblici che di fatto graverebbero sui contribuenti. Ciò al fine di assicurare continuità alla prestazione dei servizi essenziali, il ripristino di condizioni di sostenibilità economica della parte sana dell'intermediario e la liquidazione delle parti restanti.

L'Autorità di risoluzione, quando si verificano i presupposti indicati dalla disciplina (dissesto o rischio di dissesto non superabili con misure alternative), valuta l'adozione di una o più misure, tra cui:

- a) riduzione o conversione di azioni e altri strumenti di capitale (ivi compresi i prestiti subordinati);
- b) "bail-in", che consiste nella riduzione o azzeramento dei diritti degli azionisti e dei creditori (tra cui gli obbligazionisti) o nella conversione in strumenti di capitale dei diritti di questi ultimi.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca (o impresa di investimento) secondo le procedure ordinarie.

Possono essere destinatarie delle misure sopra indicate non solo banche/Sim italiane, ma anche banche/impresе di investimento di altri paesi UE o di paesi terzi con succursale in un paese UE. Le azioni e gli altri strumenti di capitale, le obbligazioni e gli altri strumenti di debito, nonché i derivati emessi o stipulati dalle banche/impresе di investimento appena menzionate, possono subire, in caso di crisi di queste ultime, riduzione o azzeramento del rispettivo valore, a prescindere dalla data di emissione/stipula.

Il “bail-in” si applica seguendo una gerarchia specifica, secondo la quale chi investe in strumenti di capitale (azioni, prestiti subordinati) sostiene prima degli altri le eventuali perdite. In particolare, la gerarchia di intervento a copertura delle perdite della banca/impresа di investimento è in sintesi la seguente:

- ✓ azioni;
- ✓ prestiti subordinati;
- ✓ obbligazioni senior e altre passività ammissibili;
- ✓ depositi intestati a persone fisiche, microimpresе o PMI, per l’importo eccedente €100.000 (fino a tale soglia sono infatti esclusi dal Bail-in).